



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Tra

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925 con sede legale in Cagliari, via Università 40, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona del Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura Prof. Daniele Cocco nato a Sanluri (SU) il 03/10/1964, in qualità di delegato del Magnifico Rettore (per i Corsi di Studio in Ingegneria e Architettura)

e

L'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna con sede legale in Cagliari, Molo Dogana n. s.n.c., codice fiscale: 00141450924, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Prof. Massimo Deiana nato a Cagliari il 12.06.1962;

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n° 1859;

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n° 196 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento in numero da concordare in base alle esigenze del soggetto ospitante, su proposta dell'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art 18, comma 1, lett. d), della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un docente, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e dal responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per il tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; il nominativo del docente e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ente ospitante; le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile e dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D. M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze



sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

ART. 6

L'Università, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "Regolamento"), nomina ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, il *soggetto ospitante* "Responsabile del Trattamento dei dati personali" per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto lo stesso presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, n. telefonico, indirizzo e-mail degli studenti dell'Università degli Studi di Cagliari nonché nome, cognome, n. telefonico e e-mail dei tutor universitari), connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate.

Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

ART. 7

La presente convenzione ha durata di tre anni, tacitamente rinnovabile salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti contraenti, tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972. Le parti sono obbligate in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione volontaria questa avverrà con spese a carico della parte richiedente.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Sottoscrizione per il soggetto ospitante
Prof. Massimo Deiana

Sottoscrizione per il soggetto promotore
Prof. Daniele Cocco